



Cremona, lì 28/10/2016

DECRETO N. 925 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: ART. 52 SEXIES DEL D.P.R. 327 DEL 8 GIUGNO 2001 E S.M.I. - SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. - P. IVA N° 10238291008 - AUTORIZZAZIONE UNICA E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL METANODOTTO DENOMINATO "POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO GREEN OLEO" - DN 200(8"), 5 BAR - E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI CREMONA (CR).

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;

VISTA la delibera del Presidente n. 299 del 23/12/2015, con la quale viene conferito al dott. Roberto Zaroni l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a partire dal 01/01/2016;

VISTA la delibera del Presidente n. 53 del 01/04/2016 di modifica della macro organizzazione e ridefinizione delle competenze attribuite in capo al Settore Ambiente e Territorio;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D. Lgs. n. 164/00 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e, in particolare, il Capo II del titolo III "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 28 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

VISTA l'istanza del 29 febbraio 2016 (prot. Prov. 19395/2016), con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Barbara 7 a San Donato Milanese (MI) e P.IVA n° 10238291008, ha chiesto, ai sensi dell'art. 52 sexies del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, previo accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, del metanodotto denominato "POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO GREEN OLEO" - DN 200 (8") - 5 BAR ed opere connesse nel territorio comunale di Cremona;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A dichiara che:

- ai sensi del comma 1 - art. 31 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., l'opera in progetto dovrà essere realizzata al fine di garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, per valorizzare il mercato industriale locale, sviluppare ed incrementare l'uso di combustibili puliti (metano) nel medio/lungo termine nonché l'uso termoelettrico e civile nell'area di Cremona e Provincia;
- l'intervento in progetto, della lunghezza complessiva di 702,50 m, consisterà nella realizzazione del metanodotto "Potenziamento Allacciamento Green Oleo DN200 (8")", il quale si staccherà dall'esistente metanodotto denominato "1° Der. Nord di Cremona DN 100(4)";
- il tracciato avrà una lunghezza complessiva di circa 702,50 m con tubazione DN 200 e ricadrà nel territorio comunale di Cremona (CR) in provincia di Cremona;
- il gasdotto sarà costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di circa 1,00 m avente diametro 219,1 mm(8"), pressione di progetto di 5 bar e sarà realizzato con tubi in acciaio saldati di testa;
- la fascia di servitù prevista sarà di 3,00 metri per lato rispetto all'asse del metanodotto;

RILEVATO, altresì, che questa Amministrazione ha provveduto a:

- avviare l'iter istruttorio, ex L. 241/1990 e s.m.i., con la nota, indirizzata alla società istante, datata 4 marzo 2016 (prot. Prov. 20610/2016) e con la nota, indirizzata agli enti competenti, datata 29 aprile 2016 (prot. Prov. 36285/2016);
- far pubblicare l'avviso di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla costruzione con procedura di pubblica utilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (avvenuto sul numero "B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 17 agosto 2016 – sezione Espropri);
- inviare un avviso di presentazione della domanda di autorizzazione del metanodotto ad ogni singolo privato coinvolto, dato che il loro numero è inferiore a 50, ai sensi degli artt. 9, 16 e 52 sexiest del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (nota inviata via PEC datata 3 maggio 2016 avente prot. Prov. 37131/2016, nota cartacea datata 29 aprile 2016 inviata via posta avente prot. 36303/2016 e nota inviata via PEC datata 17 maggio 2016 avente prot. Prov. 41751/2016);
- invitare il Sindaco del Comune competente, alla pubblicazione dell'avviso di presentazione della domanda di autorizzazione del metanodotto, sul rispettivo Albo Pretorio comunale, tramite note datate 29 aprile 2016 (avente prot. Prov. 36297/2016) e 4 agosto 2016 (avente prot. 64138/2016);
- rendere disponibile e consultabile, per tutta la durata dell'istruttoria, una copia digitale dell'intera documentazione tecnica presentata dalla ditta al seguente indirizzo intranet: <http://files.provincia.cremona.it> (nome utente: metanodotti, password: dotti_metano2015, cartella: "SNAM_GREEN_OLEO");
- rendere disponibili, consultabili e scaricabili, per tutta la durata dell'istruttoria, una copia digitale del tracciato e le copie digitali dei verbali delle conferenze dei servizi svolte, sul sito ufficiale della Provincia di Cremona, al seguente indirizzo internet: <http://www.provincia.cremona.it/ambiente/?view=Pagina&id=5730>;

VERIFICATO che questa Amministrazione ha svolto l'istruttoria prevista dagli artt. 52 sexies e quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed ha proceduto alla convocazione e svolgimento, presso il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, delle conferenze dei servizi ai sensi di legge di seguito descritte;

VISTA la determinazione della **conferenza dei servizi preliminare**, tenutasi presso la Provincia di Cremona il giorno **23 giugno 2016 (verbale prot. prov. 53418/2016)**, durante la quale sono stati acquisiti alcuni atti di assenso già definitivi e sono state raccolte le richieste di integrazioni da parte degli enti presenti ed, in particolare, è stato deciso che tali integrazioni venissero presentate entro 60 giorni dalla data della conferenza;

RICORDATO, in particolare, il parere positivo del Comune di Cremona contenente, tra l'altro, la prescrizione relativa alla parte di tracciato del metanodotto parallelo alla Via Bredina, con cui in particolare si prescrive lo spostamento del metanodotto verso est almeno a 5 metri dal confine stradale ciò per consentire in futuro eventuali ampliamenti od opere infrastrutturali relative alla Via Bredina ed eventuali nuove collocazioni di reti di sottoservizi comunali;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A in data 29 luglio 2016 (prot. Prov. 63364/2016), contenente precise contro-osservazioni alle richieste avanzate dagli enti presenti nella sopraccitata conferenza preliminare ed, altresì, un nuovo piano particellare, giustificato dalla lieve modifica progettuale, decisa dalla società stessa, che consiste nel variare leggermente l'inserimento della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) ed evitare la particella catastale n° 416 foglio n° 35, liberando conseguentemente il relativo proprietario dal pregiudizio sul fondo originariamente attraversato;

VERIFICATO d'ufficio che la suddetta modifica progettuale è da considerarsi comunque ininfluenza rispetto alla direzione del metanodotto e non modifica i potenziali danni ai fondi attraversati, dato che nel progetto, anche dopo la modifica, si prevede di attraversare l'area, adiacente alla proprietà A.I.A. s.p.a., in prossimità delle edificazioni, con tecnica di trivellazione orizzontale controllata, a molti metri sotto il livello del suolo senza arrecare danni ad una superficie già fortemente antropizzata;

CONSIDERATE le richieste, da parte di alcuni gestori dei sottoservizi, di rispettare precise distanze tra gli esistenti sottoservizi di loro proprietà e il nuovo metanodotto oggetto di questo procedimento;

VERIFICATO che i dettami relativi agli attraversamenti e parallelismi di un metanodotto con condotte esistenti sono regolati, in particolare, dal D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VERIFICATO che questa Amministrazione ha svolto l'istruttoria prevista dagli artt. 52 sexies e quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed ha proceduto alla convocazione, presso il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona, di una conferenza dei servizi per la valutazione definitiva del progetto e delle integrazioni presentate;

VISTA la determinazione della **conferenza di servizi decisoria** tenutasi il giorno **26 settembre 2016**, presso la sede della Provincia di Cremona (**verbale prot. prov. 75519/2016**), durante la quale sono stati acquisiti definitivamente i pareri, deliberazioni ed altri atti di assenso degli Enti competenti ed è stata determinata l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio dei suddetti metanodotti con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi e delle opere connesse, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO della dichiarazione della società Snam Rete Gas spa, durante la sopraccitata conferenza dei servizi decisoria, che saranno rispettati i dettami relativi agli attraversamenti e parallelismi tra condotte di cui al D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

CONSIDERATA, altresì, la dichiarazione da parte di Snam Rete Gas spa, durante la sopraccitata conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i., di essere già fornitrice di gas alla ditta Green Oleo e che la capacità delle rete esistente non ha permesso di fornire l'ampliamento di fornitura richiesto direttamente dalla presa esistente;

RITENUTO che il tracciato approvato dalla conferenza dei servizi decisoria segue, laddove possibile in relazione alle edificazioni esistenti, i confini delle particelle catastali attraversate e che, pertanto, esso sia uno dei meno pregiudizievoli possibili al fondo servente sia in relazione alle richieste della competente Amministrazione Comunale sia relazione ai principi di economicità, efficacia e razionalità dettati dal D. Lgs. 164/2000 e s.m.i.;

VERIFICATO che non si ravvedono motivi tecnici ostativi all'opera in progetto;

CONSIDERATA la delibera n° 48 del 26 settembre 2016, con la quale il Consiglio Comunale di Cremona ha espresso parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica in merito al progetto per la costruzione del metanodotto in oggetto;

VISTO il file digitale contenente il tracciato del metanodotto approvato con la suddetta conferenza dei servizi decisoria, pervenuto, via PEC, a questi uffici provinciali in data 14 ottobre 2016, insieme alla scansione (in formato pdf) della marca da bollo da euro 16,00;

DATO ATTO che l'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto, ai sensi dell'art. 4 comma 1-quater del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 e dell'articolo 3 del D.M. 10/11/2011, mediante acquisto di n° 1 marca da euro 16,00 (codice identificativo n° **01151436855757 del 26/09/2016**) da parte del richiedente, che dovrà farsi carico della conservazione dell'originale annullato;

VERIFICATO che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A spa precisa di svolgere attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 23.05.2000 n° 164,

DECRETA

1. di recepire le risultanze ed i pareri espressi durante le conferenze dei servizi di cui alle premesse e le prescrizioni degli atti allegati ai rispettivi verbali di conferenza;
2. di dichiarare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del nuovo metanodotto denominato "Potenziamento Allacciamento Green Oleo", di cui alle premesse, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Cremona (CR) e di autorizzare la società Snam Rete Gas S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Barbara 7 a San Donato Milanese (MI) e P.IVA n° 10238291008, alla costruzione e all'esercizio delle opere come da progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti vigenti in materia di sicurezza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il tracciato del nuovo metanodotto dovrà essere conforme a quello riportato nella tavola, in scala 1:2.000, denominata "**MET.: POT. ALLACCIAMENTO GREEN OLEO DN 200 (8'') – 5 bar ELENCO PROPRIETARI E PIANO PARTICELLARE – PLANIMETRIA SCALA 1:2000**" (COMMESSA SNAM: NR/15228/R-L01n° 01-DT-7E-5100) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche comunali vigenti si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1. per gli attraversamenti della sede stradale dovrà essere chiesta l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico. In sede di concessione per la realizzazione degli attraversamenti verrà stabilito quanto indicato all'art. 67 sopraccitato e prescritto anche il ripristino della stratigrafia stradale;
 2. il percorso del metanodotto dovrà essere individuato fuori dalle fasce di rispetto stradale indotte dalla Via Nazario Sauro (tangenziale urbana), ed interessare le fasce di rispetto e la sede stradale solo ove strettamente necessario per gli attraversamenti in sotterraneo della carreggiata ed in funzione della distanza minima del gasdotto dai fabbricati presenti. Per quanto riguarda il percorso del metanodotto parallelo alla Via Bredina si prescrive il suo spostamento verso est almeno a 5 metri dal confine stradale ciò per consentire in futuro eventuali ampliamenti od opere infrastrutturali relative alla Via Bredina ed eventuali nuove collocazioni di reti di sottoservizi comunali;
 3. nel caso in cui venga necessariamente intersecata parte della fascia di rispetto stradale indotta dalla Via Nazario Sauro deve essere già previsto idoneo manufatto protettivo della condotta il cui estradosso non potrà essere a quota inferiore ad un metro dal piano campagna e dovrà essere garantita a oneri nulli la possibilità di intervenire con eventuali ampliamenti della sede stradale ed eventuali nuove collocazioni di reti di sottoservizi comunali;
 4. dovrà essere rispettato quanto indicato nel sopraccitato art. 66 ed in particolare deve essere previsto idoneo manufatto protettivo degli attraversamenti in sotterraneo il cui estradosso non potrà essere a quota inferiore ad un metro misurato dal piano viabile di rotolamento;
- c) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete idrica gestita da Padania Acque Gestione spa:
1. si segnala che la profondità delle condotte esistenti solitamente varia tra 1,00 metri e 1,5 metri dal piano campagna, tale quota è condizionata dalla contemporanea presenza di manufatti o altri servizi sotterranei;
 2. in ogni caso prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità delle reti, si raccomanda di prendere contatto con l'Ufficio Tecnico di Padania Acque spa – Ufficio Tecnico di Cremona (tel. 0372479205) che, tramite sopralluogo sul posto, potrà fornire maggiori e più dettagliate informazioni circa la posizione e la profondità delle stesse;
- d) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete fognaria gestita da Padania Acque Gestione spa:
1. durante le lavorazioni previste, che si presume interessino lo strato superficiale, sia garantito il ricoprimento minimo delle condotte fognarie al fine di salvaguardarne l'integrità ed il normale esercizio;
 2. in ogni caso prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità delle reti, si raccomanda di prendere contatto con l'Ufficio Tecnico di Padania Acque spa – Ufficio Tecnico di Cremona (cell. 3495326058 – fognatura@padania-acque.it) che, tramite sopralluogo sul posto, potrà fornire maggiori e più dettagliate informazioni circa la posizione e la profondità delle stesse;

3. qualora si debbano intraprendere attività di scavo in prossimità delle reti, non evidenziate dagli elaborati allegati alla nota del 02/09/2015-PAG/U/2015/10248, le imprese incaricate dovranno mettere in atto tutte le procedure necessarie a prevenire la manomissione dei servizi presenti e che, in caso di danneggiamento degli stessi, nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla società Padania Acque Gestione spa né potranno essere richiesti risarcimenti danni alla stessa a qualsiasi titolo;
- e) per quanto riguarda possibili interferenze con le reti di LD Reti srl di Lodi (LO), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni laddove non già regolate dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.M. 17.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” le cui prescrizioni assumono priorità su tutte le altre:
1. le interferenze di attraversamento dovranno essere risolte nel modo seguente:
 - tecnica spingi-tubo o terebrazione orizzontale – L’angolo di incidenza tra le due condotte non dovrà essere inferiore ai 45° ed a una distanza di ml 2 tra i colmi delle condotte, la condotta a quota inferiore sia dotata di cannocchiale prolungato di almeno due metri per lato rispetto alla verticale del tubo sovrastante, dotato di sfiati in superficie per convogliare eventuali perdite verso l’esterno;
 - posa in trincea aperta – distanza minima di ml 1,0 tra i colmi delle condotte. La condotta a quota inferiore sia dotata di cannocchiale prolungato di almeno due metri per lato rispetto alla verticale del tubo sovrastante, dotato di sfiati in superficie per convogliare eventuali perdite verso l’esterno.
 2. le interferenze di parallelismo o con incidenze inferiori a 45° con condotte della scrivente società siano distanti ml 5 dalla condotta preesistente, affinché eventuali future manutenzioni o sostituzioni sulla rete della città di Cremona non interferiscano con l’area di rispetto del metanodotto;
 3. gli sbancamenti e le trincee predisposte per la colonna di varo non interferiscano in alcun modo con condotte di proprietà i LD Reti srl di Lodi (LO);
 4. la direzione tecnica di LD Reti srl di Lodi (LO) accederà alle proprie condotte per attività di esercizio e manutenzione senza nulla dovere alla società Snam Rete Gas spa;
 5. nel punto di intersezione a livello di via Filzi tra la rete di distribuzione urbana e la tubazione di Snam Rete Gas spa di collegamento tra l'esistente e il nuovo metanodotto, dovranno essere concordate protezioni adeguate;
- f) per quanto riguarda le indicazioni di tutela di competenza della Soprintendenza Archeologica della Lombardia di Milano (Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo):
1. tutte le operazioni di scavo dovranno essere effettuate con l’assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico ed ad onere della Snam Rete Gas S.p.A. che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica di Milano;

2. per poter concordare i tempi e le modalità di intervento, dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Archeologica di Milano, con congruo anticipo, la data di inizio lavori, il nominativo della ditta incaricata (dr.sse Cecchini e/o Longhi – tel. 0289400555 – sar-lom@beniculturali.it);
- g) per quanto riguarda possibili interferenze con la rete di Linea Group Holding (teleriscaldamento – illuminazione pubblica e Lineacom srl):
1. si dovranno rispettare le distanze minime, definite dalla normativa vigente, per gli impianti elettrici;
 2. durante i lavori dovrà, in ogni caso, essere salvaguardato l'impianto di illuminazione pubblica esistente nelle aree oggetto di intervento;
 3. si dovrà porre massima attenzione alla presenza di reti di proprietà Lineacom srl in corrispondenza di via Bredinetta incrocio via Seminario e di via Bergamo, via Seminario in prossimità del cavalcavia della tangenziale (planimetria con indicazioni dei punti evidenziati allegata al verbale di conferenza dei servizi preliminare);
- h) per quanto riguarda le indicazioni di tutela di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni di Milano:
1. non siano apportate modifiche al progetto presentato;
 2. gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazione (si citano a titolo indicativo: art. 95 e 97 D. Lgs. n. 259 del 01.08.03; D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; Circolare LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Ministero Poste e Telecomunicazioni; D.M. M.I. 24.11.84 n. 1; D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008; norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860);
 3. allo scopo di eseguire i previsti controlli, da parte dell'Ufficio scrivente, la società Snam Rete Gas S.p.A dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo mail, fax, P.E.C., l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa della tubazione metallica sotterrata relativa al trasporto di gas naturale, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato alla posa della tubazione metallica, il nominativo e il numero telefonico del referente. La ritardata segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli. In merito, si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico di codesta società Snam Rete Gas S.p.A.;
 4. con l'occasione s'invita codesta società Snam Rete Gas S.p.A, prima di dare inizio ai lavori di concordare con gli operatori di R.P.C. interessati eventuali ed ulteriori protezioni da utilizzare a tutela dei propri impianti preesistenti, nel rispetto delle normative in materia di coesistenza tra impianti delle rete pubblica di Telecomunicazione e la tubazione metallica da realizzare, anche in considerazione che la futura posa della tubazione metallica di cui trattasi potrebbe comportare l'utilizzo di protezioni catodiche;

5. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta società Snam Rete Gas S.p.A di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto e delle norme osservate per l'esecuzione dei lavori in oggetto evidenziati.
- i) il materiale di risulta degli scavi dovrà essere completamente riutilizzato in loco, in caso contrario il materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi del vigente normativa in materia di rifiuti;
 - j) al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati ed i rifiuti smaltiti a norma di legge: si provvederà quindi al tempestivo ripristino delle aree stesse secondo la morfologia e la fertilità originaria, con la ricucitura del tessuto preesistente, nonché al ripristino vegetazionale ed all'esecuzione di eventuali opere di sostegno e consolidamento;
 - k) durante la fase di cantiere la Provincia dovrà essere informata tempestivamente di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
 - l) dovrà essere garantito l'accesso al cantiere all'autorità ispettiva e tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, della raccolta di informazioni e di qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
 - m) in caso di presenza di interferenza e/o parallelismo con sottoservizi esistenti, dovranno essere rispettate le norme di leggi vigenti, in particolare, il D.M. 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e, in ogni caso, prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in prossimità di sottoservizi esistenti, si dovrà prendere contatto con i tecnici incaricati dal gestore del sottoservizio che, tramite sopralluogo sul posto, potranno fornire maggiori e più dettagliate informazioni circa la posizione e la profondità degli stessi;
 - n) qualora si debbano intraprendere attività di scavo in prossimità di sottoservizi esistenti, le imprese incaricate dovranno mettere in atto tutte le procedure necessarie a prevenire la manomissione dei servizi presenti, infatti, in caso di danneggiamento degli stessi, eventuali danni arrecati saranno esclusiva responsabilità di Snam Rete Gas spa in solido con le imprese incaricate dei lavori;
3. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto approvato di cui al punto 2. ed elencate nel **PIANO PARTICELLARE** contenuto nella tavola denominata "**MET.: POT. ALLACCIAMENTO GREEN OLEO DN 200 (8") – 5 bar ELENCO PROPRIETARI E PIANO PARTICELLARE – PLANIMETRIA SCALA 1:2000**" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare l'intervento in oggetto di pubblica utilità, riconoscendone altresì l'urgenza, l'indifferibilità e l'inevitabilità: entro il termine di anni cinque dalla data del presente decreto dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi;
5. dovrà essere rispettata la delibera del Consiglio Comunale di Cremona n° 48 del 26 settembre 2016 e relativi allegati;
6. di dare mandato all'Amministrazione Comunale di Cremona (CR) di provvedere a recepire, nel proprio P.G.T., il tracciato definitivo dell'opera successivamente alla fine dei lavori e, a tal

- proposito, Snam Rete Gas spa è obbligata a trasmettere agli uffici tecnici del Comune di Cremona – Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana, il tracciato esecutivo tramite file georeferenziato;
7. di fissare, a partire dalla data in cui diventerà inoppugnabile il presente decreto e previa emanazione dei decreti di occupazione temporanea/imposizione di servitù che si rendessero eventualmente indispensabili, in anni 1 il tempo concesso alla società Snam Rete Gas S.p.A per avviare i lavori di costruzione dell'impianto e in anni 3 dalla data inizio lavori il termine entro il quale completare l'opera (entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del proponente l'intervento): le comunicazioni di inizio e fine lavori andranno presentate con le modalità e la documentazione di accompagnamento previste dalle norme vigenti in materia, con un preavviso di almeno 10 giorni prima;
 8. di far salve le procedure di competenza del Ministero dell'Interno per quanto riguarda le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
 9. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 4 comma 1-quater del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 e dell'articolo 3 del D.M. 10/11/2011, la società Snam Rete Gas S.p.A dovrà conservare, unitamente al presente atto, l'originale annullato della marca da euro 16,00 avente codice identificativo n° **01151436855757 del 26/09/2016**;
 10. di individuare la società Snam Rete Gas S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Barbara 7 a San Donato Milanese P. IVA 10238291008, come soggetto responsabile, a proprio carico, della pubblicazione dell'estratto del presente decreto sull'albo pretorio dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere autorizzate ed evidenza delle avvenute pubblicazioni dovranno essere inviate agli Uffici provinciali competenti appena possibile;
 11. di notificare il presente decreto via PEC alla società Snam Rete Gas S.p.A. - Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese (MI) (snamretegas@pec.snamretegas.it);
 12. di trasmettere il presente decreto via PEC anche a: Sindaco del Comune di Cremona (protocollo@comunedicremona.legalmail.it), Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia - Corso Magenta, 24 - 20123 MI (mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it), Consorzio Naviglio Vacchelli (bonificanaviglio.tecnico@raccomandata-ar.com), Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda-Serio (info@pec.dunas.it), Consorzio Irrigazioni Cremonesi (segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it), Padania Acque S.p.A. (padania_acque@legalmail.it), Telecom Italia S.p.A. - A.D.O. di Cremona (telecomitalia@pec.telecomitalia.it), Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni (dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it), E-Distribuzione S.p.A. (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it), Linea Reti e Impianti (CR) (protocollo@pec.linea-ri.it), LD RETI srl (info@cert.ldreti.it), Linea Group Holding spa (info@cert.lgh.it), Linea Com (lineacom@cert.lgh.it), FASTWEB s.p.a. (fastwebspa@legalmail.it), Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Cremona/Lodi/Mantova di Mantova (MN) (mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it), Comando 3° Reparto Infrastrutture (infrastrutture_milano@postacert.difesa.it), Ministero della Difesa - Comando 1^ Regione Aerea – Direzione Demanio (aeroregione1@postacert.difesa.it), 2I RETE GAS SPA (2iretegas@pec.2iretegas.it), Comando Militare Esercito Lombardia (cme_lombardia@postacert.difesa.it); Generale

Gestioni S.R.L. (abgroupdogana@pec.it), Green Oleo srl (greenoleo@pec.it), A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A. (aia@legalmail.it);

13. contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010 ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli art. 8 e seg del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg e 120 gg.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E
TERRITORIO

(dott. Roberto Zaroni)

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

Autorizzazione n. 2013/24616 del 22/04/2013 dell'Agenzia delle Entrate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.